

## Parità di trattamento contrattuale

Civile Sent. Sez. I Num. 21442 Anno 2018

Il principio espresso **dall'art. 45 d.lgs. n. 165/2001**, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, **ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede**, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, **le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato**, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete.